



Onlus

Statuto Associazione "forMind" - Onlus

Capo primo – Costituzione e sede

Art. 1

E' costituita una associazione a norma dell'art. 36 c.c.. L'Associazione è denominata "forMind" - ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

L'Associazione è aconfessionale, apartitica, non ha fini di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di solidarietà sociale ed ha durata illimitata.

Alla presente ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n°460/1997.

L'Associazione ha sede in Salerno, attualmente alla via Luigi Guercio, 353.

Il Consiglio Direttivo potrà spostare la sede nell'ambito della provincia senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

Capo secondo – Scopi e mezzi della ONLUS

Art. 2

Gli scopi perseguiti dall'Associazione sono:

- (a) Svolgere attività nel settore della formazione personale e professionale per permettere ai disoccupati, alle persone in cerca di prima occupazione, in mobilità o che intendono acquisire una migliore formazione, di poter programmare e seguire un piano di sviluppo personale e professionale;
- (b) Svolgere attività di ricerca, informazione e promozione, conoscenza ed approfondimento di tecniche, programmi, attività formative, organizzando o rendendo possibile e facile l'accesso a seminar, conferenze, convegni di studio, incontri, scuole, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane ed alla comunicazione interpersonale ed aziendale;
- (c) Svolgere opera di informazione fornendo indicazioni sugli organismi, enti, società o privati che agiscono in questo settore, eventualmente anche promuovendo od appoggiando la traduzione, pubblicazione e diffusione di opere, articoli e documenti;
- (d) Partecipare, promuovere, supportare anche economicamente, l'attività di altri organismi Nazionali ed Esteri, Associazioni, Fondazioni, Enti Pubblici o Privati, Organizzazioni e Studi in genere che operino in sintonia con gli scopi dell'Associazione, realizzando programmi di collaborazione ed aggiornamento nei campi di interesse comune;
- (e) Organizzare un servizio volontario di assistenza di supporto alle strutture sociali esistenti;
- (f) Svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che la ONLUS si propone.

Art. 3

La ONLUS trae i suoi mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione da:

- a) Quote di iscrizione ed associative;

- b) Contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie, donazioni, liberalità e lasciti;
- c) Rendite del proprio patrimonio
- d) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione.

Capo terzo – Soci, associati e partecipanti della ONLUS

Art. 4

Fanno parte della ONLUS coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione e le persone che vengano ammesse, dietro loro richiesta e dietro presentazione di un associato fondatore, su proposta del Consiglio Direttivo e votazione favorevole dell'Assemblea.

I Soci versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea.

Il contributo associativo deve essere versato entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Non sono previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e della nomina degli organi direttivi della ONLUS.

L'associato, di qualsiasi tipo, che a qualsiasi titolo perde la sua qualità di socio (per dimissioni, allontanamento, morte, morosità), non potrà, per nessun motivo, vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione o su eventuali fondi sociali.

Capo quarto – Obblighi e divieti della ONLUS.

Art. 5

Alla ONLUS è fatto espresso divieto di:

- Svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
- Procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- Di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.

Alla ONLUS è fatto espresso obbligo:

- Di devolvere il proprio patrimonio per scioglimento ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità;
- Redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- Garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto per i soci maggiori di età;
- Utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ONLUS oppure Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Capo quinto – Scioglimento della ONLUS.

Art. 6

Lo scioglimento della ONLUS è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

E' fatto obbligo, per la ONLUS in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n° 662/1996.

Capo sesto – Organi dell'Associazione.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere.

Art. 8

L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori ed Ordinari che abbiano partecipato fattivamente e siano in regola con la quota associativa annuale ed hanno voto deliberativo.

Art. 9

Compiti dell'Assemblea sono:

- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Discutere e deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo;
- Deliberare sulle direttive dell'Associazione e sull'attività da essa svolta nei settori di sua competenza;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati;
- Deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci.

Essa si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per l'elezione del Consiglio Direttivo e per la discussione di eventuali altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Può essere convocata, in via straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, nel qual caso dovrà essere tenuta entro 60 giorni dalla delibera.

L'Assemblea verrà convocata con preavviso di almeno 7 giorni, mediante invito informale agli associati da parte del Presidente., oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione

dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché eventualmente gli stessi elementi per la seconda convocazione, che potrà essere fissata anche lo stesso giorno, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi di urgenza, da definirsi a cura del Presidente, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 gg..

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori, concede e toglie la parola, mantiene l'ordine e può espellere coloro che turbino il regolare andamento della riunione.

Art. 12

Le adunanze dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei membri che la compongono in prima convocazione e, qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione.

Tuttavia, all'Assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno la metà dei soci.

Per sciogliere l'Associazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 13

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

E' ammesso farsi rappresentare nelle Assemblee, nelle discussioni, deliberazioni e votazioni, da altri aventi diritto a partecipare all'Assemblea, mediante delega specifica volta per volta, ma nessuno può essere portatore di più di una delega.

A parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Capo settimo – Il Consiglio Direttivo

Art. 14

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da nove membri nominati dall'Assemblea.

Il primo Consiglio Direttivo sarà costituito da nove membri designati nell'atto costitutivo.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In particolare:

a) Nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;

- b) Convoca l'Assemblea;
- c) Regola e organizza le attività sociali;
- d) Provvede alla gestione ed all'amministrazione dei patrimoni con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) Ha la facoltà di transigere, accettare o rifiutare contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti e, in genere, di esercitare ogni facoltà occorrente per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione;
- f) Propone l'ammissione tra i soci delle persone che ne abbiano fatto richiesta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente, il Vice Presidente o il Segretario lo giudichino necessario o sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

Le adunanze sono valide se, in prima convocazione è presente la maggioranza dei membri e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti;

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo .

Può adottare, in caso di urgenza e a sua discrezione, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo , sottoponendoli a ratifica in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo .

Per il compimento di singoli atti o categorie di atti e per determinati compiti o funzioni, il Presidente può delegare i suoi poteri e le sue funzioni.

Art. 18

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o di delega, assumendo i poteri ed esercitando le funzioni proprie del Presidente stesso.

Art. 19

Il Segretario custodisce gli atti associativi, cura l'espletamento delle pratiche sociali, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo , e svolge tutte le mansioni specifiche che il Consiglio Direttivo ritenga di affidargli.

Art. 20

Il Tesoriere provvede alla compilazione del rendiconto interno della gestione, nonché alla raccolta dei dati all'uopo necessari, di concerto con il Segretario.

Il Segretario trasmette al Consiglio Direttivo ogni dato e notizia utili al buon andamento dell'Associazione.

Art. 21

Il Tesoriere cura la regolare amministrazione e custodia del patrimonio sociale, provvede alla riscossione di somme a qualsiasi titolo ed ai pagamenti.

Sovrintende alla gestione finanziaria e riferisce al Consiglio Direttivo .

La sua carica è cumulabile con quella di Segretario. Egli può avvalersi all'uopo di organismi professionali adeguati o di professionisti.

Capo ottavo – Norme

Art. 22

I componenti dell'Associazione non percepiscono alcun compenso esclusi coloro che sono chiamati alla carica di segretario o di tesoriere, ma hanno diritto al rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni istituzionali ed in rapporto all'operato ed alle funzioni esercitate.

Eventuali prestazioni o servizi fatti da Associati, nell'ambito della propria professionalità vanno retribuite come normali prestazioni professionali.

Art. 23

L'Associazione potrà instaurare rapporti con gli organi della stampa e favorire la pubblicazione di un notiziario incaricando di tale operazione un addetto stampa, il quale potrà avvalersi dell'opera di un comitato di redazione, in collaborazione con il Consiglio Direttivo .

Art. 24

L'Associazione promuoverà in proprio o presso enti od Associazioni o Studi privati, in tutte le provincie d'Italia ed eventualmente all'estero, fatte salve le norme di legge, la costituzione di sedi secondarie o sezioni e di gruppi di lavoro, di studio, di sensibilizzazione che divulgino gli scopi dell'Associazione stessa.

Tali sedi o filiali saranno organizzate secondo lo spirito e gli intenti dell'Associazione, e saranno istituite dal Consiglio Direttivo.

Art. 25

Tutti i soci, operando nell'ambito del volontariato, e che ne abbiano la possibilità, cureranno lo sviluppo delle sezioni loro affidate ed espletano i compiti di cui saranno incaricati.

Saranno loro rimborsate le spese sostenute in rapporto ai compiti ed agli atti operativi.

Art. 26

Gli eventuali avanzi attivi di gestione dell'Associazione dovranno essere interamente spesi per l'organizzazione, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture dell'Associazione, dopo eventuali imputazioni ad un fondo di riserva approvato dall'Assemblea.

Capo nono – Disposizioni finali

Art. 27

Per quanto qui non previsto, si applicheranno le norme del codice civile.